



DECRETO N. 536/11

Università degli Studi della Toscana

Il Rettore

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'art. 6 "*Autonomia delle università*" e l'art. 16 "*Università*";

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n.188 del 12.08.1996), e successive modificazioni ed integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 49/09 del 21.01.2009 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 20 del 26.01.2009, ed in particolare l'art. 14 (*Nucleo di Valutazione*);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 "*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", ed in particolare l'art.6;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 "*Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica*", ed in particolare l'art. 1 (*Nuclei di valutazione interna degli atenei*);

VISTO il DPR 28.12.2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", ed in particolare gli artt. 46 e 47;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", ed in particolare l'art. 7, c. 2;

VISTA la delibera 9/10 dell'11 marzo 2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) in tema di applicabilità del D.Lgs. 150/09 alle Università;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*", ed in particolare l'art. 2 (*Organi e articolazione interna delle università*), comma 9;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1373/2000 del 26.10.2000, come modificato con il decreto rettorale n. 1116/10 del 30.11.2010, ed in particolare l'art. 8 *bis* (*Nucleo di Valutazione*);

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 872/01 del 23.8.2001, come modificato, da ultimo, con il decreto rettorale n. 694/07 del 5.9.2007, ed in particolare l'art. 47 (*Il Nucleo di Valutazione di Ateneo*);

VISTO il verbale n. 1/09 del 27.04.2009 del Senato Accademico relativo, tra l'altro, alla nomina dei membri, del Coordinatore e del Vice-Coordinatore del Nucleo di Valutazione secondo le procedure previste dall'art. 14 dello Statuto;

VISTO il decreto rettorale n. 418/09 del 28.04.2009 relativo alla costituzione presso questo Ateneo del Nucleo di Valutazione a norma dell'art. 14 dello Statuto di Ateneo – dalla data del provvedimento e fino al compimento del triennio accademico 2008/2009 – 2010/2011;

VISTO il decreto rettorale n. 319/11 del 12.4.2011 relativo all'accettazione delle dimissioni della Sig.ra Manuela Arata dalla carica di membro esterno e Vice-Coordinatore del Nucleo di Valutazione di questa Università giusta nomina disposta con il citato decreto rettorale n. 418/09;



DECRETO N. 536/11

Università degli Studi della Toscana

Il Rettore

RILEVATA la necessità di integrare il Nucleo di Valutazione con un membro esterno da individuarsi tra soggetti di alta qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione anche in ambito non accademico da comprovare mediante presentazione di *curriculum vitae* nei modi previsti dall'art. 8 *bis* del Regolamento Generale di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

Emanazione bando e oggetto della selezione

1. Ai sensi dell'articolo 8 *bis* del Regolamento Generale di Ateneo, è emanato il bando per la selezione pubblica di n. 1 (uno) membro del Nucleo di Valutazione esterno all'Università degli Studi della Toscana.

Art. 2

Funzioni del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi della Toscana svolge tutte le funzioni di valutazione previste dalla normativa vigente secondo criteri e modalità predeterminati dal medesimo, in conformità con i parametri utilizzati dagli organi di valutazione esterna. Opera in piena autonomia rispetto agli Organi di governo ai quali riferisce i risultati dell'attività di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e diffusione all'interno e all'esterno dell'Ateneo. Le funzioni del Nucleo sono quelle elencate nello Statuto di Ateneo, ed in particolare nell'art. 14 allegato al presente bando, al quale si fa espresso riferimento.

Art. 3

Competenze professionali richieste

1. Per la selezione del membro esterno nel Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi della Toscana è richiesto il possesso di un'alta qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione anche in ambito non accademico da comprovare mediante presentazione di *curriculum vitae*.

Art. 4

Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui al precedente articolo 1, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
 - c) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
 - d) conoscenza corretta e fluente (per i candidati di nazionalità straniera) della lingua italiana scritta e parlata.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della proposta di candidatura e permanere sino al termine del mandato.



DECRETO N. 536/11

Università degli Studi della Toscana

Il Rettore

Art. 5

Candidatura e curriculum vitae

1. La candidatura, regolarmente sottoscritta, deve essere redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e contenere i dati anagrafici, la residenza, il numero di telefono, l'indirizzo mail nonché il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4.
2. Alla domanda di partecipazione alla selezione deve essere allegato il *curriculum vitae* il quale deve comprovare il possesso di un'alta qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione come indicato nell'art. 14, cc. 3, 4 e 5, dello Statuto.
3. Le dichiarazioni rese nel *curriculum vitae*, sottoscritto su ciascuna pagina, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Eventuali pubblicazioni citate nel *curriculum vitae* dovranno essere accluse in copia.
4. La candidatura ed il *curriculum vitae* devono essere consegnati o fatti pervenire in unica busta all'Università degli Studi della Toscana – Ufficio Organi Collegiali – Via S. Maria in Gradi, n.4, 01100 Viterbo **entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data del presente decreto di cui viene data immediata diffusione mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo (www.unitus.it – Organi di Ateneo – Nucleo di Valutazione)**. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura per la selezione di n. 1 membro esterno nel Nucleo di Valutazione”.
5. Entro la medesima data le candidature e i *curricula* sono pubblicati sul sito di Ateneo.

Art. 6

Nomina del membro esterno nel Nucleo di Valutazione

1. Alla nomina del membro del Nucleo di Valutazione provvede il Senato Accademico con le procedure stabilite dall'art. 14 (commi 5-8) dello Statuto di Ateneo.
2. Al termine delle procedure di cui al precedente comma, il Rettore formalizza la nomina con apposito decreto che fissa anche la durata del mandato.

Art. 7

Incompatibilità, compensi e indennità

1. Per le incompatibilità della funzione di membro del Nucleo di Valutazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 dello Statuto di Ateneo.
2. Al membro del Nucleo di Valutazione spetta il compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione (seduta dell'11.6.2009) ridotto del 10% a norma del comma 3 dell'art. 6 (*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*) della legge 30 luglio 2010, n. 122 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, G.U. del 30 luglio 2010, n. 176*).

Art. 8

Trattamento dati personali

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali ed il *curriculum vitae* forniti dai



DECRETO N. 536/11

Università degli Studi della Tuscia

Il Rettore

candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Organi Collegiali dell'Università, per le finalità di gestione della selezione di che trattasi, compresa la loro pubblicazione sul sito di Ateneo, e saranno utilizzati successivamente per la gestione del rapporto di collaborazione quale componente del Nucleo di Valutazione.

2. L'interessato, con riferimento a tali trattamenti, potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Responsabile del trattamento è il Dirigente della I Divisione con sede presso il Rettorato – Via S. Maria in Gradi, n. 4 – 01100 Viterbo.

Viterbo, 10.06.2011

IL RETTORE

Prof. Marco Mancini

Art. 14
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni di valutazione previste dalla normativa vigente secondo criteri e modalità predeterminati dal medesimo, in conformità con i parametri utilizzati dagli organi di valutazione esterna. Opera in piena autonomia rispetto agli organi di governo ai quali riferisce i risultati dell'attività di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e diffusione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.
2. In particolare il nucleo di valutazione:
 - a) determina i criteri e i parametri per la valutazione delle attività di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificità delle strutture;
 - b) effettua la valutazione periodica della qualità dei corsi di studio e dei servizi universitari;
 - c) effettua la valutazione delle attività istituzionali e delle strutture didattiche e di ricerca;
 - d) effettua la valutazione della completezza e della correttezza della comunicazione pubblica, nonché di servizi e strutture per gli studenti;
 - e) effettua la valutazione periodica della qualità delle attività di ricerca;
 - f) relaziona agli organi di governo sui risultati dell'attività di valutazione.
3. Il nucleo di valutazione è composto da:
 - a) il coordinatore;
 - b) quattro membri da individuarsi tra soggetti di alta qualificazione ed esperienza esterni all'Ateneo.
4. Il nucleo di valutazione è nominato dal senato accademico nella sua prima seduta. A tale scopo, il rettore invia la convocazione almeno trenta giorni prima della data stabilita per la seduta. Trenta giorni prima della seduta è pubblicato un apposito bando per la presentazione delle candidature che preveda come requisito di partecipazione il possesso di un'alta qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione anche in ambito non accademico da comprovare mediante presentazione, nei modi previsti dal regolamento generale di ateneo, di *curriculum vitae*. I *curricula* sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre i dieci giorni antecedenti la data della riunione del senato convocata per la nomina del nucleo.
5. Il senato accademico seleziona i quattro membri assicurando che due componenti posseggano esperienza di valutazione universitaria in diversi settori della conoscenza.
6. Sono nominati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
7. Limitatamente ai posti del nucleo di valutazione non assegnati nel corso della prima votazione, si procede, nella medesima seduta del senato accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano nominati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare.
8. Ciascun senatore nelle votazioni di cui ai commi 6 e 7 ha a disposizione un numero di voti pari a quello dei componenti del Nucleo da eleggere.
9. Il coordinatore è designato dal senato accademico all'interno di una rosa di cinque candidati scelti tra professori di ruolo dell'Ateneo in possesso di una comprovata competenza in materia di valutazione. La rosa è proposta dal rettore.
10. Al termine delle suddette procedure il nucleo di valutazione è istituito con decreto rettorale.
11. In caso di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore, il nucleo è presieduto da un componente del nucleo designato dal senato accademico nella seduta di cui al c. 4.
12. Durante il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri esterni del nucleo non possono intrattenere con l'Università stessa alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.
13. Il nucleo ha accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e alle strutture didattiche e di ricerca.